

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II
Triennio 2024-2026**

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.
2. Il presente contratto collettivo concerne il periodo temporale dal 01.01.2024 al 31.12.2026 e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo. I criteri di riparto dei Fondi tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato possono essere negoziati a cadenza annuale, qualora la percentuale di riparto fissata dal presente CCI non risulti essere sostenibile a valle della costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dell'anno di riferimento.
3. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti collettivi integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati, e conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo successivo.

Art. 2

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato

1. Le parti si danno atto che il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, per l'anno 2024, costituito nel rispetto delle norme contrattuali e dei vincoli di legge, ammonta ad € 594.060,39, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. Le risorse disponibili per la retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2024, al netto delle somme destinate al welfare, come successivamente indicato all'art. 6, sono pari ad € 589.110,39.
2. Per l'anno 2024, tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte, alla retribuzione di posizione è destinato l'importo complessivo di € 375.318,48 (pari al 63,71% del Fondo certificato).
3. A decorrere dall'anno 2025, rispetto ai Fondi da costituirsi, alla retribuzione di posizione, in considerazione della consistenza del personale dirigenziale di Ateneo, sarà destinato, nel rispetto della percentuale di riparto massima dell'85%, l'importo complessivo di € 468.455,93, la restante parte sarà destinata alla retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 15%.

Art. 3

Retribuzione di posizione

1. Per l'anno 2024, le parti si danno atto che la retribuzione di posizione è riconosciuta al personale dirigente in continuità con l'anno 2023, tenendo conto degli incrementi della retribuzione di parte fissa, come previsti dal CCNL del 07.08.2024.
2. Le parti si danno, inoltre, atto che a ciascun dirigente, per gli anni 2025 e 2026, è riconosciuta la retribuzione di posizione nell'importo minimo pari ad € 13.345,11 a.l., coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 36, comma 2 del CCNL del 07.08.2024.
3. Per gli anni 2025 e 2026, a ciascun dirigente, oltre a quanto previsto al comma 1, sarà corrisposto, a titolo di retribuzione di posizione, parte variabile, un importo correlato al punteggio di graduazione della posizione dirigenziale, effettuata dal Direttore Generale, sulla base dei criteri oggetto di confronto con le OO.SS., sino ad un massimo di € 33.569,70 a.l., nel rispetto dei limiti del Fondo costituito e certificato annualmente.
4. Eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, negli anni 2025 e 2026, risultassero ancora disponibili, saranno utilizzate, limitatamente all'anno di riferimento, a titolo di retribuzione di risultato, sino alla concorrenza massima della misura percentuale del 35% del valore annuo lordo della retribuzione di posizione percepita da ciascun dirigente, ferma restando la capienza finanziaria del relativo Fondo.

Art. 4

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita solo previa valutazione positiva, nel rispetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance nel tempo vigente, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
2. Per l'anno 2025, ai fini della valutazione della *performance* del personale dirigente effettuata dal Direttore Generale, si terrà conto degli esiti dell'indagine "*bottom up*", secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente per la predetta annualità.
3. Per l'anno 2024, la retribuzione di risultato è fissata nella misura percentuale del 30% del valore annuo lordo della retribuzione di posizione percepita da ciascun dirigente.
4. Per gli anni 2025 e 2026, la retribuzione di risultato è corrisposta nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5

Differenziazione della retribuzione di risultato

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 21 del CCNL Area Istruzione e Ricerca sottoscritto il 07.08.2024, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al modello di valutazione nel tempo vigente in Ateneo, è attribuita una retribuzione di risultato di importo incrementato della misura percentuale del 30%, rispetto al valore

medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a titolo di retribuzione di risultato.

2. La quota massima di dirigenti cui attribuire la predetta maggiorazione annualmente è pari a due.
3. L'individuazione dei due dirigenti cui attribuire le maggiorazioni di cui al presente articolo è effettuata dal Direttore Generale nel rispetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo (SMVP) vigente nell'anno di riferimento.

Art. 6

Welfare integrativo

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 22 del CCNL Area Istruzione e Ricerca sottoscritto il 07.08.2024, le parti decidono di destinare al welfare integrativo del personale dirigente, per gli anni 2024 e 2025, l'importo annuo di € 450,00 per ciascun dirigente con rapporto di lavoro con questo Ateneo. Stante il numero complessivo dei dirigenti, come sopra determinato, pari a n. 11, sono stanziati € 4.950,00 per ciascuna annualità. Per l'anno 2024 il predetto importo è a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato già costituito, come specificato all'art. 2. Per l'anno 2025 il predetto importo sarà a carico del Fondo da costituirsi.
2. Visti gli stanziamenti per gli anni 2024 e 2025, le parti convengono di destinare, per ciascuna annualità, la somma di Euro 450,00 *pro-capite* per la sottoscrizione in favore del personale dirigente della polizza sanitaria già attivata per il personale tecnico-amministrativo.

Articolo 7

Incarichi ad interim o reggenze in sostituzione di altro dirigente

1. In applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, nell'ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, l'incarico può essere affidato ad interim ad un altro dirigente.
2. In tali ipotesi, la retribuzione di risultato del dirigente cui è affidato l'incarico ad interim è integrata di un ulteriore importo annuo lordo pari al 25% della retribuzione di posizione a.l. stabilita per l'incarico dirigenziale oggetto dell'incarico ad interim.
3. L'incremento della retribuzione di risultato è attribuito solo previa valutazione positiva, nel rispetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance nel tempo vigente, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e in proporzione al periodo di tempo durante il quale è stato ricoperto l'incarico.

Articolo 8

Incarichi aggiuntivi

1. Gli incarichi, le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dall'Ateneo ricadono nel principio di onnicomprensività (art. 52, comma 2, CCNL 5.3.2008).

2. Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Ateneo rientrano nell'ambito di applicazione del comma precedente e pertanto non sono oggetto di ulteriore remunerazione rispetto a quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del CCNL 5.3.2008.
3. Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del CCNL del 5.3.2008, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio o su designazione dell'Ateneo, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ateneo e confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposto, in aggiunta alla retribuzione di posizione e risultato, una quota, ai fini del trattamento accessorio, pari al 66% dell'importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 9

Servizi Pubblici Essenziali

1. Qualora in caso di sciopero l'assenza di uno specifico dirigente pregiudichi la continuità di prestazioni indispensabili, l'Amministrazione può disporre, secondo la gravità e la necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la propria reperibilità o che rimanga in servizio. Conseguentemente, in occasione di ciascuno sciopero, il dirigente dovrà, di norma, nei 5 giorni precedenti alla data fissata per lo stesso, far pervenire alla Direzione Generale la propria eventuale adesione, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
2. Salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, non possono essere esonerati dagli scioperi i dirigenti facenti parte degli organismi delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Quanto fissato agli artt. dal 2 al 7 del presente contratto dovrà essere rivisto qualora non compatibile con il Fondo annualmente costituito e certificato dal Collegio dei Revisori.
2. Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, a quelle dei vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al personale dirigente dell'Università nonché allo Statuto di Ateneo. A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL area Istruzione e ricerca o comunque di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbia riflessi sulla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e/o sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa, le parti si impegnano a rivedere le disposizioni contenute nel presente contratto apportando le necessarie modifiche o integrazioni.

3. Per tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 8 del CCNL Area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, non disciplinate nel presente contratto, si rinvia ad eventuali, successivi specifici accordi.

Napoli, 11.03.2025

AMMINISTRAZIONE

F.I.C. - C.G.I.L.

CISL FSUR

FED. UIL SCUOLA RUA

DIRIGENTISCUOLA-DISCONF

SNALS CONFSAL